

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 febbraio 2012, n. 170.

Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

Visto il Capo XV della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 ("Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali") recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5" e, in particolare, l'art. 135 (Modificazioni all'articolo 19 della L.R. 5/2010);

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 di attuazione della L.R. 5/2010;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare i seguenti allegati che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato A "Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 5/2010 e smi";

— Allegato B "Schema rimborsi forfettari art. 19, L.R. n. 5/2010";

3) di precisare che i suddetti allegati sostituiscono gli Allegati 2 e 3 della deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 4 giugno 2010:

a) Allegato 2 - Schema rimborsi forfettari art. 19 L.R. n. 5/2010;

b) Allegato 3 - Modello A Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 19 L.R. 27 gennaio 2010, n. 5);

4) di stabilire che le previsioni del presente atto si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento e che, di conseguenza, il medesimo atto non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica presso le strutture competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

b) sia stato presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

5) di stabilire che:

— le Province formulano le loro determinazioni in materia di "rimborso forfettario", di cui all'art. 19, comma 1, della LR 5/2010 e smi, sulla base dei criteri espressi nell'Allegato A suddetto ed utilizzando lo schema di cui all'Allegato B succitato;

— che il suddetto provvedimento sia pubblicato dalle Province nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria (BUR);

6) di stabilire che, in ottemperanza dei disposti di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 5/2010 e smi, le Province adottano congiuntamente i nuovi importi del rimborso forfettario entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione*;

7) di stabilire che, per le istanze di autorizzazione o deposito sismiche consegnate posteriormente alla data di pubblicazione del presente atto, la corresponsione del rimborso forfettario, comunque dovuto, è rinviata alla data di pubblicazione dei nuovi importi da parte delle Province, alle quali spetta la definizione e l'adozione delle procedure relative;

8) di stabilire che le procedure attuate dalle Province in materia di "importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento" possono essere oggetto di successiva modifica solo in base a comprovate esigenze;

9) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi.**

Con l'entrata in vigore della L.R. n. 5/2010 il 2 giugno

2010 recante "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", in prima applicazione la Regione Umbria ha provveduto ad adottare la documentazione di cui all'Allegato 2 (Schema rimborsi forfettari art. 19, L.R. n. 5/2010) della deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 4 giugno 2010 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. Determinazioni).

La Giunta regionale con la succitata deliberazione e anche in risposta a precise esigenze delle Province di Perugia e di Terni delegate in materia di vigilanza in zone sismiche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5/2010, ha provveduto ad indicare i criteri di corresponsione e l'ammontare dei rimborsi forfettari.

Nel complesso, la documentazione di cui alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010, condivisa preventivamente anche con le associazioni di categoria interessate, ha permesso di attivare gli strumenti indispensabili alla completa ed immediata attuazione della legge regionale n. 5/2010.

Dopo un anno di applicazione e di monitoraggio della LR 5/2010 e delle attività svolte dalle Province, l'Amministrazione regionale ha inteso confermare il concetto espresso al comma 2 dell'art. 19 della LR 5/2010 ("L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle Province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 15 e sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ..."), esplicitandone tuttavia gli ambiti ed i casi di applicazione.

Infatti, l'art. 135 della LR 16 settembre 2011, n. 8 ("Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali") ha modificato i commi 2 e 3 dell'art. 19 della LR 5/2010, affermando che: "2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3".

Quindi, il comma 3 prevede:

"3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:

a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;

b) è corrisposto, in forma ridotta:

1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;

2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;

3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;

4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito;

c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;

d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento".

Pertanto la Regione intende dare completa attuazione alla disposizione alle previsioni del succitato articolo 19 stabilendo i criteri esposti nell'Allegato A al presente documento per l'individuazione congiunta da parte delle Province degli importi del rimborso forfettario e delle relative procedure, da inserire nello schema di cui all'Allegato B.


Per quanto manifestato e per il rispetto degli stessi disposti della L.R. 5/2010 e ssmmii, risulta necessario che le Province, sulla base dei criteri loro forniti, adottino i nuovi importi e le nuove procedure in tempi rapidi e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di inadempienza da parte delle Province entro i suddetti termini la Regione provvede autonomamente all'adozione di nuove determinazioni in materia di rimborsi forfettari di cui all'art. 19 della legge regionale su richiamata.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Regione Umbria
Giunta Regionale
Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico

ALLEGATO A

Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 5/2010 e smi

Le province, formulano le loro determinazioni in materia di "rimborso forfettario" di cui all'art. 19, comma 1 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, sulla base dei criteri espressi ai successivi punti A e B, ed utilizzano lo schema di cui all'Allegato B¹.

Le Province non possono apportare aggiunte o modifiche alle classi, ai gruppi, alle categorie e alle tipologie previste nell'Allegato B. Fanno eccezione i casi eventualmente previsti al punto B del presente documento.

A. Criteri espressi dalla legge regionale n. 5/2010

Le province, nelle loro determinazioni, tengono conto dei principi ispiratori e delle finalità previste e disciplinate dalla legge regionale in materia di vigilanza e controllo in zone sismiche, con particolare riferimento:

1. alle finalità del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'art. 19 (svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli);
2. alle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 (importo del rimborso forfettario; modalità di versamento; differenziazione in relazione alle modalità di controllo di cui all'art. 15, comma 5, lett. a), b)² e in relazione alla classe d'uso delle costruzioni³);
3. alle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 19 (casi di non corresponsione e casi di corresponsione in forma ridotta, differenziazione sulla base di importi decrescenti in funzione di classi di volume prestabilite);
4. all'utilizzo finale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 19 (copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche).

B. Ulteriori criteri funzionali

Le Province di Perugia e di Terni assumono le loro determinazioni in merito all'entità dei **rimborsi forfettari**, sulla base di principi di equità, di adeguatezza e di commisurazione delle funzioni, delle attività e dell'impegno effettivamente impiegati nonché di economicità, semplicità ed efficacia dell'azione amministrativa.


Oltre a quanto sopra espresso, le Province assicurano che i rimborsi forfettari:

- I. siano individuati congiuntamente dalle Province di Perugia e di Terni;
- II. siano uniformi su tutto il territorio regionale;

¹ Nella quale, gli importi base sono da inserire nelle sole caselle bianche che rappresentano i casi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento.

² "autorizzazioni" e "depositi", rispettivamente.

³ Classe d'uso (Cu), par. 2.4 del dm 14/01/2008 e relativa Circolare n. 617/09.


Regione Umbria
Giunta Regionale

 Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
 Servizio Geologico e Sismico

- III. siano omnicomprensivi dei diritti di segreteria, se dovuti, in base alle normative vigenti;

Le Province possono eventualmente prevedere ulteriori casi di corresponsione del *rimborso forfettario* solo per attività ascrivibili ad adempimenti successivi all'istanza di deposito o di autorizzazione (p. es.: certificato di collaudo statico, certificato di rispondenza) con importi fissi corrispondenti ai "diritti di segreteria", se dovuti in base alle normative vigenti.


Dal punto di vista operativo, in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, i rimborsi forfettari ottemperano a quanto di seguito:

1. oltre che distinti per Classe d'uso (Cu) delle costruzioni, possono essere ulteriormente differenziati per gruppi e categorie;
2. prevedono la distinzione tra opere private ed opere pubbliche;
3. prevedono la distinzione tra il regimi dell'autorizzazione sismica e quello del preavviso scritto e deposito sismico. Il costo convenzionale di base (fisso o parametrico) del regime di deposito è pari alla metà (50%) di quello dell'autorizzazione;
4. possono prevedere dei costi "fissi" (indipendenti dai volumi da costruire) ovvero dei costi "parametrici" (in funzione dei volumi da costruire). Nel caso prevedano costi parametrici, per le opere valutabili in metri cubi:
 - a. gli importi decrescono al crescere della volumetria sulla base delle seguenti classi di volumi (fino al limite massimo individuato per la Classe 5):

Classe	da mc	a mc	Specifica per il calcolo del contributo
1	0	1.200	Fino a 1.200 mc
2	1.201	8.000	Sulla parte eccedente mc 1.200 e fino a mc 8.000
3	8.001	20.000	Sulla parte eccedente mc 8.000 e fino a mc 20.000
4	20.001	50.000	Sulla parte eccedente mc 20.000 e fino a mc 50.000
5	50.001	100.000	Sulla parte eccedente mc 50.000 e fino a mc 100.000

e associando a ciascuna classe il costo parametrico della classe precedente diminuito almeno del **30%**;

- b. possono essere previste (per classe d'uso ovvero per specifici gruppi o categorie) soglie massime di contributo;
 - c. possono essere previste soglie massime di volumetria (inferiori ai valori limite della Classe 5) per il calcolo del contributo per particolari tipologie strutturali ovvero per classe d'uso o specifici gruppi o categorie di opere;
5. i costi fissi e i costi parametrici di base (cioè quelli riferiti alla Classe 1 del punto precedente), fino a successive indicazioni in materia, non sono superiori a quelli determinati con deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 4 giugno 2010 e già adottati per analoghi gruppi e/o categorie di opere;

**Regione Umbria****Giunta Regionale**Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico

6. per l'edilizia prefabbricata l'importo base, rispetto a quello delle nuove strutture, è ridotto del 30% sia per i privati che per le opere pubbliche. E' inoltre introdotta, per il calcolo del contributo delle strutture prefabbricate, la soglia massima di volumetria pari a 8.000 mc per singolo fabbricato;
7. per i casi previsti all'art. 19, comma 3, lett. d) (*opere di adeguamento e miglioramento sismico*) si applica un importo di base (Classe 1) pari alla metà (diminuzione del 50%) dell'importo di base individuato per la realizzazione di nuovi edifici. La stessa disposizione si applica alle varianti;
8. per i casi previsti all'art. 19, comma 3, lett. b), p.to 1) (*opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni*), p.to 2)⁴ (*opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni con le pubbliche amministrazioni*) e p.to 3) (*edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alla attività di cui sopra*) della L.R. 5/2010, si applica un importo base (Classe 1) pari a quello delle opere pubbliche, ridotto della metà (diminuzione del 50%). La stessa disposizione si applica alle varianti;
9. per i casi previsti all'art. 19, comma 3, lett. b), p.to 4) (*edilizia seriale composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito*), purché la documentazione progettuale sia unica e valida per tutte le strutture (p.es.: una sola relazione, un solo calcolo, una sola serie di tavole;...) il rimborso forfettario sarà calcolato sulla base di una sola delle (identiche) strutture. La stessa disposizione si applica alle varianti;
10. per i casi di *riparazioni* o di *interventi locali* di cui al § 8.4.3 del dm 14.01.2008 (NTC08) e del § C8.4.3 della Circolare n. 617/09, intendendosi opere "non valutabili a metro cubo", si applica il costo "fisso". La stessa disposizione si applica alle varianti.

C . Ulteriori adempimenti delle Province

Le Province di Perugia e di Terni, per la corretta gestione delle attività oggetto delle presenti linee guida, predispongono almeno le procedure ed i modelli:

- a. delle istruzioni per il calcolo dell'ammontare del "rimborso forfettario";
- b. per le modalità di versamento del "rimborso forfettario" e di deposito della relativa attestazione di congruità;
- c. per il rimborso all'utenza;
- d. per le comunicazioni tra committente/richiedente ed Amministrazione, e viceversa;
- e. per la reiterazione della richiesta di una autorizzazione a seguito di precedente diniego per lo stesso oggetto.

⁴ Anche solo limitatamente alla porzioni di fabbricato ascrivibile ad uso pubblico nei modi previsti nel medesimo punto 2).

Allegato B " Schema rimborsi forfettari art. 19 L.R. n.5/2010 "

SCHEMA RIMBORSI FORFETTARI			AUTORIZZAZIONI						DEPOSITI								
			VALUTABILI IN MC			NON VALUTABILI IN MC			VALUTABILI IN MC			NON VALUTABILI IN MC					
			PROGETTO	VARIANTE		PROGETTO	VARIANTE		PROGETTO	VARIANTE		PROGETTO	VARIANTE		PROGETTO	VARIANTE	
				OPERE PUBBLICHE	PRIVATI		OPERE PUBBLICHE	PRIVATI		OPERE PUBBLICHE	PRIVATI		OPERE PUBBLICHE	PRIVATI		OPERE PUBBLICHE	PRIVATI
CLASSE D'USO	GRUPPO	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO			€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc	€/mc		
IV	A	1	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture STRATEGICHE pubbliche e private di cui all' Elenco A del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE IV ai sensi del D.M. 14/01/2008.				
			Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture RILEVANTI pubbliche e private di cui all' Elenco B del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE III ai sensi del D.M. 14/01/2008.			
III		2	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, di opere ed infrastrutture pubbliche non ricadenti nei punti A1 e A2.				
			Adeguamento o miglioramento di opere ed infrastrutture private non ricadenti nei punti A1 e A2.			
I e II	B	3	Edifici privati con cubatura superiore a 8000 mc, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.				
			Dighe, ponti stradali e passerelle pedonali, non ricadenti nei punti A1 e A2 (privati).			
I e II		4	Edificio privato con cubatura tra 8.000 mc e 500 mc o di altezza superiore a due piani complessivi entro e fuori terra, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.				
			Altre opere private di cui all' art. 65 o art. 93 D.P.R. 380/01 non individuate in alcuna categoria, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.			
I e II	C	5	Interventi locali e/o di riparazione di opere private, non ricadenti nei punti A1 e A2.				
			Opere private che per dimensione, caratteristiche tecniche e d'uso non presentano particolari problemi, non ricadenti nei punti A1 e A2.			
I e II	D	6	Edificio privato con cubatura complessiva inferiore a 500 mc, costituito da un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra, non ricadente nei punti A1 e A2, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza.				
			Interventi di riparazione di edifici pubblici e privati danneggiati a seguito di eventi calamitosi, non ricadenti nei punti E13 e E14, individuati con apposite Ordinanze a seguito di dichiarazione di stato di calamità.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SISMA	E	7	Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con Ordinanza n. 6/197.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con D.G.R. 5/18/98			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTRIO	F	8	Interventi privati di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui alla LR 5/2010.				
						
Note:	Non previsto (vedere altre caselle) o soggetto solo a costo fisso.																
	In caso di ADEGUAMENTO e/o MIGLIORAMENTO gli importi indicati sono ridotti del 50%,																
	Per opere valutate in mc le tariffe vanno ridotte in base alla classe di volume di riferimento.																
	Gli interventi locali/riparazioni si intendono non valutabili a mc.																